COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXXI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 327

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 327

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti (1527)

PRESIDENTE 237, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337
GOMBI 328, 329, 333
FRANZO 328, 329, 330, 331, 332
FERRARI RICCARDO . . . 329, 331, 336, 337
DE LEONARDIS. 329, 330, 335
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . . . 329, 333, 334
MAGNO 330, 331, 336
OGNIBENE 330, 331, 332
ZANIBELLI 330, 331, 332
IMPERIALE 333
FORNALE, *Relatore* 333
GESSI NIVES 335
MICELI 335
STELLA 336
PREARO 336

La seduta comincia alle 17,50.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Armani e Scarascia Mugnozza.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Caiazza, Zanibelli, Dall'Armellina e La Bella sostituiscono, rispettivamente, per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno, i deputati Bonomi, Negrari, Radi e Sereni.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti (1527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti ».

Ricordo alla Commissione che è in discussione l'articolo 1 del disegno di legge e, in particolare, l'emendamento sostitutivo Fornale, già ampiamente illustrato nella seduta precedente.

Do nuovamente lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

ART. 1.

Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a sei anni e le sue eventuali proroghe non possono essere stipulate per una durata inferiore a quella del ciclo della rotazione colturale normalmente praticata nella zona.

Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno diciotto mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per un periodo uguale a quello del suddetto ciclo di rotazione colturale.

La disdetta non ha effetti se non sia stata comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante atto notificato.

Do lettura di nuovo dell'emendamento sostitutivo Fornale:

« Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a sei anni.

Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo.

Nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto è prorogato di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre anni se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler concedere il fondo in affitto ad un coltivatore diretto o assumerne la diretta conduzione. Se il locatore, entro un anno dalla ottenuta disponibilità del fondo, non avrà adempiuto all'impegno assunto con tale dichiarazione, ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano trascorsi 3 anni, il disdettato avrà diritto al risarcimento del danno e al ripristino del contratto, salvi i diritti dei terzi in buona fede. La relativa azione dell'affittuario si prescrive entro due anni.

In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purché sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine.

La disdetta di cui ai commi secondo e quarto e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato ».

Gli onorevoli Gombi ed altri hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento Fornale:

Dopo il primo comma dell'articolo 1 aggiungere il seguente:

« Nell'ipotesi di subaffitto totale o parziale del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, il subconduttore subentra nei confronti del locatore in tutti i diritti ed obblighi assunti dall'affittuario principale ».

Gli onorevoli Franzo, Prearo e Stella hanno presentato i seguenti emendamenti all'emendamento Fornale:

Al terzo comma dell'articolo 1 alle parole: « in affitto ad un coltivatore diretto », sostituire le parole: « in affitto a coltivatori diretti di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353 ».

Al terzo comma sopprimere le parole: « o assumerne la diretta conduzione ».

Al terzo comma sopprimere le parole: « ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano trascorsi 3 anni ».

I proponenti onorevoli Gombi e Franzo hanno facoltà di illustrare i propri emendamenti.

GOMBI. A mio avviso, il comma aggiuntivo da noi proposto all'articolo 1 non ha bisogno di ulteriore illustrazione.

FRANZO. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento da noi presentato, ricordando che il terzo comma dell'articolo sostituivo Fornale prevede che « nonostante la disdetta data dal locatore, il contratto è prorogato di diritto alla sua prima scadenza per un periodo non superiore a tre anni se l'affittuario ne fa richiesta almeno dodici mesi prima della suddetta scadenza e salvo che il locatore dichiari di voler concedere il fondo in affitto ad un coltivatore diretto o assumere la diretta conduzione ».

Grazie a tale formulazione, l'affittavolo che possieda un'azienda di 50 ettari può affittarla ad un coltivatore diretto. Ma quest'ultimo, in tal caso, non sarebbe più da considerarsi coltivatore diretto, dal momento che l'azienda verrebbe a superare i limiti imposti al coltivatore diretto.

Si sarebbe potuto anche dire con la dizione dell'articolo 1 del Relatore Fornale:

« concedere il fondo in affitto ad un coltivatore diretto »; ma noi abbiamo preferito una dizione che ci sembra legislativamente più corretta; e cioè: « concedere il fondo a coltivatore diretto di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353 ».

All'articolo 1 del Relatore Fornale abbiamo poi proposto un emendamento soppressivo delle parole: « o assumere la diretta conduzione ».

Infatti, nella proposta Fornale vien data facoltà al proprietario locatore, dopo il periodo di scadenza, di non affittare più il fondo e di condurlo egli stesso; ma siccome a nostro avviso occorre dare una certa tranquillità all'affittavolo conduttore, abbiamo preferito questa dizione che lascia al proprietario locatore la facoltà di riprendersi il fondo soltanto dopo 6, più 3 anni. Conseguentemente, così facendo, viene a cadere anche l'inciso ove si parla della « giusta causa ».

In sostanza, non vogliamo consentire al locatore di assumere la diretta conduzione del fondo prima del termine massimo di scadenza.

FERRARI RICCARDO. Io mi domando se questo emendamento presentato dall'onorevole Franzo possa essere discusso.

PRESIDENTE. Si tratta di emendamenti all'emendamento e possono essere presentati in corso di seduta. L'onorevole Ferrari stia tranquillo sulla perfetta correttezza della discussione.

Onorevoli colleghi, noi dovremmo cominciare a votare l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Fornale comma per comma. In questo modo ci riuscirà facile prendere in esame gli emendamenti presentati.

Do lettura del primo comma dell'articolo 1 sul quale non vi sono emendamenti:

« Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto deve avere una durata non inferiore a quella del ciclo di rotazione colturale praticato nel fondo e comunque non inferiore a 6 anni ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Vi è poi da considerare l'emendamento aggiuntivo Gombi, di cui ho già dato lettura.

FRANZO. Desidero osservare che, se non vado errato, esiste una legge del 1947 che vieta espressamente il subaffitto. Non si può ipotizzare un istituto vietato per legge.

FERRARI RICCARDO. Sono contrario all'emendamento Gombi, che trovo in ogni caso superfluo. Infatti, se il subaffitto è vietato dalla legge, il problema non si pone. Ma quand'anche fosse ammesso il subaffitto, è per legge stabilito che responsabile sia sempre il primo affittuario, a meno che il proprietario non compia una novazione, dando il benestare circa il subaffitto.

Nella eventualità che si volesse promuovere il caso contemplato dall'emendamento, bisognerebbe quindi fare un contratto nuovo fra il concedente in affitto e il subaffittuario; cioè, puramente e semplicemente, una novazione.

DE LEONARDIS. Desidero osservare sull'emendamento Gombi che, *a contrario*, se lo si accogliesse, si verrebbe a ritenere valido il subaffitto, che è proibito da altra legge. Tuttavia, pur ripristinando la possibilità del subaffitto, quest'ultimo, nella ipotesi, verrebbe ad essere annullato, grazie alla norma stessa.

Il divieto è – in materia giuridica – di ordine pubblico, cioè imperativo; quindi, non può il proprietario consentire alla deroga. Se la consente, essa è nulla di pieno diritto.

GOMBI. Prendiamo atto che i parlamentari democristiani non desiderano che avvenga il subaffitto. Questo è per noi un riconoscimento importante. Anche se pleonastico rispetto alle norme legislative, è un dato di fatto che operazioni di questo genere avvengono dovunque (e soprattutto nel bresciano).

DE LEONARDIS. Il Codice penale proibisce il furto; eppure, si ruba!

GOMBI. Cerchiamo di trovare una formula che sia giusta.

L'emendamento è stato formulato credendo che non esistesse una norma tassativa al riguardo. In ogni caso, desidero ascoltare le assicurazioni del Sottosegretario di Stato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Esiste al riguardo una norma tassativa. Si tratta del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 156, intitolato: « Divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici ». L'articolo 1 così sancisce:

« È vietata ogni forma di contratto di cessione di affitto, di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici ».

Dirò la mia opinione anche sul merito. Incomincio col dichiarare che mi sembra giusta l'osservazione di De Leonardis: accettando l'emendamento Gombi, in un certo senso introdurremmo non più la sanzione della nullità prevista dalla legge, ma un'altra sanzione, quale è quella della estromissione dell'affittuario sostituendolo con il subaffittuario.

Questo, senza dubbio, non è consentito, in quanto così operando si obbligherebbe il concedente a istituire un rapporto con una persona che probabilmente egli non gradisce e che non è di sua fiducia. Mi pare quindi che non si possa che ritenere nullo il contratto di subaffitto. Noi non possiamo andare al di là: ogni volta che c'è un contratto di subaffitto se ne deve dichiarare la nullità.

MAGNO. La nostra parte mantiene l'emendamento, in quanto intendiamo appunto modificare la disposizione del 1945, in virtù della quale, in ogni caso in cui c'è un contratto di subaffitto, si giunge alla nullità del contratto ed il locatore riprende il possesso del fondo con tutti i diritti che ne derivano. Noi intendiamo invece sostenere che, quando si tratta di subaffitto a favore di coltivatori diretti, la conseguenza deve essere un'altra: al locatore deve subentrare il sublocatore.

PRESIDENTE. Onorevole Magno, a me sembra che il chiarimento dato dall'onorevole De Leonardis sia sufficiente a spiegare la portata dell'emendamento presentato dalla sua parte: praticamente con questo emendamento rendereste validi contratti che dal 1945 sono stati dichiarati nulli.

DE LEONARDIS. Vorrei aggiungere che l'onorevole Magno ha colto un aspetto della situazione che può sembrare suggestivo, ma che non è fondato. Con l'emendamento che egli suggerisce verrebbe ad essere violata la libertà di contrattazione, in quanto verrebbe ad essere imposto dalla legge un contratto contro la volontà dei contraenti. Le leggi di proroga hanno sempre un'origine contrattuale e non si può violare la libertà di contrattazione. In ogni caso, con l'emendamento proposto, verremmo ad innovare, in contrasto con la Costituzione, contro i diritti acquisiti; il che sarebbe controproducente per tutti coloro che hanno stipulato contratti di affitto.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'emendamento aggiuntivo al primo comma dell'articolo 1 e presentato dagli onorevoli Gombi, Antonini, Beccastrini, Bo, Gessi Nives, Magno, Marras, Miceli, Ognibene, Romagnoli, Sereni e Villani:

« Nell'ipotesi di subaffitto totale o parziale del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, il subconduttore subentra nei confronti del locatore in tutti i diritti ed obblighi assunti dall'affittuario principale ».

Su questo emendamento si sono pronunciati contro il Relatore ed il Governo. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1.

« Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Si riferiscono al terzo comma dell'articolo 1 i seguenti tre emendamenti dell'onorevole Franzo:

In luogo delle parole: « ad un coltivatore diretto » le parole: « a coltivatori diretti di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353 ».

Sopprimere le parole: « o assumere la conduzione diretta ».

Sopprimere le parole: « ovvero se cessa senza giusta causa dal condurre direttamente il fondo prima che siano trascorsi tre anni ».

OGNIBENE. Ritengo che si possa convenire sulla proposta di modifica prevista dal primo emendamento diretta a concedere in fitto non ad « un » coltivatore diretto, ma a più coltivatori diretti. Questo anche in considerazione che l'estensione del podere della azienda può essere di tale mole da consentire che subentrino più coltivatori diretti.

ZANIBELLI. Io vorrei che fosse precisato il significato giuridico della proposta avanzata; in altri termini desidererei che fosse chiarito il significato delle due dizioni. Se si vuol dire che il proprietario intende affittare genericamente a coltivatore diretto, facendo valere, in questo caso, il diritto di disdetta nei confronti dell'affittuario, allora sono contrario all'emendamento, perché si eluderebbe il principio della proroga del contratto senza introdurre garanzie.

Se invece l'interpretazione è diversa, allora io potrei considerare favorevolmente il caso. La dizione Fornale, « il fondo in affitto ad un coltivatore diretto », mi pare infatti che pretenda l'identificazione della persona e rappresenti una cautela nei confronti del diretto affittuario.

In conclusione, desidererei un chiarimento preliminare.

FRANZO. Vorrei a tale riguardo richiamare l'attenzione sul comma successivo il quale esattamente dice: « Se il locatore, entro un anno dalla ottenuta disponibilità del fondo, non avrà adempiuto all'impegno assunto con

tale dichiarazione, il disdettato avrà diritto al risarcimento del danno ». Praticamente, qualora non mantenga fede al suo impegno, vi è la punizione. Tutto questo rimane.

Volevo, poi, spiegare il perché noi nel nostro emendamento abbiamo detto « a coltivatori diretti ». Nell'articolo sostitutivo proposto dal collega Fornale si parla di dare il fondo ad un coltivatore diretto; ma supponiamo che si tratti di un'azienda di cento ettari; allora è lecita la domanda: « Quale è quel coltivatore diretto che può condurre cento ettari ? » Ecco perché abbiamo indicato più coltivatori diretti.

Infine è stata col suo emendamento puntualizzata la figura del coltivatore diretto che è quella prevista dall'articolo 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353.

MAGNO. Noi comprendiamo le preoccupazioni dell'onorevole Zanibelli ed a tal fine vorremmo proporre il seguente emendamento: « Salvo che il locatore dimostri di aver promesso la concessione in affitto del fondo a coltivatore diretto ». In altri termini che ci sia una bozza di contratto ed in questo caso avremo il nome o i nomi dei coltivatori diretti che debbono subentrare.

FRANZO. Non sono contrario ad una formulazione più precisa.

PRESIDENTE. Poiché si sta procedendo ad una discussione più tecnica che politica, desidero ricordare che nella seconda frase del comma sostitutivo Franzo si afferma che il locatore, entro un anno dalla ottenuta disponibilità del fondo, ha l'onere di provare di avere affittato il fondo a coltivatori diretti. In tal caso dovrà dimostrare che ciascuno degli affittuari è un coltivatore diretto; altrimenti, incorrerà nella sanzione prevista. Pertanto, la preoccupazione che è stata avanzata viene ad essere superata dalla chiara dizione della seconda frase dell'emendamento proposto, senza possibilità di equivoci. Credo, quindi, che non sia necessaria una ulteriore precisazione.

OGNIBENE. Suggerisco a mia volta la seguente formulazione: « dichiari di voler concedere il fondo in affitto a uno o più coltivatori diretti, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 25 giugno 1949, n. 353 ».

FRANZO. Anche tale formulazione potrebbe essere accettata.

ZANIBELLI. Vorrei ribadire che tutto il disegno di legge in questione cerca di tutelare la figura dell'affittuario non coltivatore diretto, che invero dalla legislazione attuale è stata tutelata soltanto per quanto riguarda il problema dell'equo canone. Quindi, si deve cercare di promuovere per l'affittuario non coltivatore diretto (questo « capitalista agricolo ») una condizione di stabilità sul fondo. In pratica, dobbiamo configurare una serie di ipotesi attraverso le quali l'affittuario non coltivatore diretto – che per puro accidente familiare può non esser diventato coltivatore diretto ai sensi di legge – riceva una tutela simile a quella introdotta dalla legislazione, anche se si accetta un regime di mercato diverso da quello dato ai coltivatori. Dobbiamo riconoscere che molto spesso i proprietari, disdettando gli affittuari, dichiarano loro di voler concedere il fondo, genericamente, a coltivatori diretti. La cautela, signor Presidente, viene dopo. Nel caso che un affittuario venga disdettato, perché il proprietario ha avuto motivo di mandarlo via, noi possiamo predisporre per lui tutte le facoltà di tornare indietro; ma egli avrà già trovato un'altra sistemazione o un impiego di altra natura.

Posso comprendere le preoccupazioni dell'onorevole Franzo, sempre che le parole: « a un coltivatore diretto » stiano a significare « un solo » coltivatore. « Ad un coltivatore » significa invece, a mio parere, alla persona identificata nel coltivatore. L'altra dizione è invece più generica. Io mi proporrei di conciliare le due posizioni.

FERRARI RICCARDO. Concordo con le affermazioni dell'onorevole Zanibelli. Stiamo discutendo una legge che ha per oggetto disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti. Mi domando perché si desideri farne derivare vantaggio ai coltivatori diretti. Questa è la mia prima osservazione.

La mia seconda osservazione riguarda la durata del contratto di affitto, che, stabilita in sei anni nel primo comma dell'articolo 1, viene estesa di altri tre anni con la proroga prevista nel terzo comma. A questa norma di sei più tre anni sono previste tre eccezioni: 1) che il locatore dichiari di voler concedere il fondo in affitto; 2) che il locatore ne assuma la diretta conduzione; 3) in caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si afferma: « L'unito disegno di legge risponde all'esigenza di assicurare, per... gli affittuari di fondi rustici non coltivatori diretti, le condizioni di stabilità e di certezza dei diritti che sono indispensabili a consentire l'esercizio di un'ordinata e razionale agricoltura.... ».

Se si ritiene che questo periodo di sei più tre anni sia indispensabile all'agricoltura, perché si vogliono portare delle eccezioni alla

norma? Non sarebbe ciò in contraddizione con il presupposto stesso del disegno di legge?

Praticamente noi ad un affittuario conduttore concediamo una proroga, ma poi gliela togliamo perché a lui, affittuario conduttore, ne sostituiamo un altro. Questo contraddice con la questione della durata dei 9 anni che sono necessari in linea di massima per una buona conduzione del fondo ed è per queste ragioni che io sono contrario a qualsiasi eccezione. Abbiamo detto: 6 anni, più 3 anni? Restino 6 più 3! Altrimenti noi facciamo una legge immorale, in quanto consentiamo, con la legge, che la sostituzione possa avvenire anche a mezzo di un trucco.

Se la premessa di questa legge è quella di dire che la durata di 9 anni è necessaria per la stabilità e per un altro verso consentiamo una sostituzione prima rendendo quella premessa non più valida, io mi domando se la legge che facciamo è coerente ai suoi presupposti.

Questa possibilità di sostituzione di affittuario può anche preludere a cambiamento di contratto; il che può portare anche a delle azioni immorali; perché io sono dell'avviso di rimanere al testo Fornale.

FRANZO. Per una ulteriore illustrazione della questione, di fronte alle difficoltà affiorate nella discussione sui miei emendamenti, desidererei ricordare all'onorevole Ferrari che quando, sette od otto mesi fa, abbiamo discusso il testo originario, proponemmo i nove anni proprio perché eravamo convinti, come lo siamo tuttora, della necessità della lunga durata del contratto di fitto. Considerammo che era questo un fatto estremamente positivo per la produzione e la produttività. In seguito sono venute alla ribalta una serie di considerazioni per cui l'onorevole Fornale, dopo incontri ufficiosi ed ufficiali, in maniera veramente meritoria, ha escogitato questa formulazione dei sei anni più tre.

A questo punto io tengo a chiarirvi che, se si vuole tornare ai nove anni, chi vi parla non ha nulla in contrario ed è perfettamente in linea.

L'onorevole Ferrari inizialmente era contrario ai 9 anni; adesso invece, se per motivi che egli ritiene validi, pensa si debba ritornare a 9 anni senza eccezioni, io sono d'accordo.

OGNIBENE. In proposito io vorrei riprendere una considerazione che è stata già sviluppata nel corso della discussione generale: si è affermato da parte del Ministro ieri, e viene ripreso dai colleghi della maggioranza oggi, che questa norma dovrebbe servire a dare certezza all'affittuario non coltivatore diretto. Noi siccome siamo per un diverso tipo di trasformazione della nostra agricoltura pensiamo che nel fissare queste nuove norme si debba cercare di non creare ostacoli, ma, comunque, di favorire la possibilità di una trasformazione della nostra agricoltura in direzione della conduzione a coltivatori diretti.

Se così è, niente di strano se ci preoccupiamo, nel momento in cui affrontiamo questa nuova legge, di questi problemi.

Quindi nel momento in cui si parla di evitare che la semplice dichiarazione di concedere il fondo in fitto ad un coltivatore diretto possa essere un pretesto per tutt'altri scopi, io sono d'accordo; e pertanto all'emendamento Franzo suggerirei questa modifica: « Salvo che il locatore dimostri di voler concedere il fondo ad uno o più coltivatori diretti di cui all'articolo 1, comma terzo, della legge 25 giugno 1949, n. 353.

Devo ancora aggiungere che noi abbiamo ancora proposto un emendamento all'articolo 1, emendamento che avevamo proposto al vecchio testo (e si tratta di vedere come si inserisce nella nuova formulazione), dove noi diciamo: « Nel caso in cui il proprietario intenda vendere o dare in concesione tutto o parte del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, il contratto di affitto è sciolto con decorrenza dal termine dell'annata agraria successiva alla comunicazione della disdetta, limitatamente alla parte vendute o data in concessione ».

ZANIBELLI. Vorrei proporre una conciliazione. Mi sembra accolto generalmente il principio che con tale disegno di legge si intende tutelare la posizione dell'affittuario non coltivatore diretto, introducendo una nuova cautela ai fini della durata del contratto. Inoltre, mi sembra che all'affittuario si voglia sostituire la figura del conduttore diretto. Però, quando ipotizziamo che il contratto con l'affittuario si può sciogliere, per avere un coltivatore diretto, mi pare sia configurata la tesi di coloro che possono licenziare il dipendente per appaltare il lavoro ad aziende artigianali. Quando l'affittuario non corrisponde un determinato canone di affitto, si preferisce la figura del coltivatore diretto il quale, magari per abitudine, accetta canoni di affitto eccessivo. Il proprietario potrebbe liberarsi di un affittuario, per il motivo che non riesce ad ottenere il canone di affitto che desidera, e stipulare un contratto con un coltivatore diretto, dal quale ottiene tutte le condizioni desiderate, perché questi

– considerando che con la propria manodopera assolve a tutti gli obblighi – non ha doveri particolari per condurre il fondo. Tale circostanza, ipotizzando il trasferimento del podere da affittuario ad affittuario, non muta il sistema, ma anzi promuove un sistema di sfruttamento.

A mio avviso, concedere l'azienda in affitto « ad un » coltivatore diretto, oppure « a più » coltivatori diretti, non significa praticamente spezzettare il complesso aziendale. Sostengo l'idea che la proroga del contratto non possa essere concessa solo nel caso che il proprietario dichiari di assumere la diretta conduzione del fondo. Pertanto, propongo che dal testo del terzo comma dell'emendamento Fornale dovrebbero essere sopresse le parole: « di voler concedere il fondo in affitto ad un coltivatore diretto ».

IMPERIALE. Ricollegandomi alle considerazioni testé espresse dall'onorevole Zanibelli, desidero esprimere anch'io la mia opinione sull'emendamento Formale, nel complesso, sui tre emendamenti Franzo e sulle proposte formulate dagli altri. Nessun dubbio che la disposizione in questione tratti la materia dell'affitto a conduttori non coltivatori diretti.

Ora, in questo campo noi dobbiamo tener conto del grande affitto, non del piccolo affitto. E ipotizziamo, naturalmente, attraverso l'emendamento introdotto dall'onorevole Franzo, una cosa che in realtà non avviene. Quando l'onorevole Franzo afferma che ci si può trovare di fronte ad un fondo di più di cento ettari, dove il coltivatore diretto non può entrare, egli sconfina dal nostro campo: si tratta di quella figura particolare del grande affitto, cioè dell'imprenditore che questi grandi fondi conduce investendo il proprio capitale. È una figura, ripeto, completamente diversa. Vogliamo che continui ad esistere questa figura di grosso affittuario, oppure vogliamo farla sparire? Se vogliamo che continui il grande affitto, che trasforma effettivamente la proprietà, bisogna andare incontro a questo genere di affitto, aumentando la possibilità di investire sulla terra. Ciò anche in considerazione dell'estensione del periodo da sei a nove anni.

La questione non dovrebbe riguardare il subentro del coltivatore diretto nel fondo, ma solamente del proprietario. Salvo il caso di concedere poi il fondo a coltivatori diretti, trasformando l'azienda. Fin quando esiste la figura del grosso affittuario, non vedo la ragione di ipotizzare figure diverse.

PRESIDENTE. Desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che ci troviamo in sede legislativa. Lasciare una certa elasticità alla discussione senza richiamare continuamente il regolamento è una prassi, che però non deve andare al di là di certi limiti di convenienza. Le posizioni dei componenti la Commissione, anche se nel corso della discussione si sono ulteriormente articolate, sono ormai chiare. Resta da ascoltare il relatore e il rappresentante del Governo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gombi. A che titolo?

GOMBI. Per fissare la posizione del nostro Gruppo, signor Presidente. Mi pare che la scelta cui sono pervenuti taluni colleghi del Gruppo democratico cristiano è che non bisogna lasciare nemmeno un breve spiraglio all'ipotesi che subentrino dei coltivatori diretti nella conduzione che stiamo ipotizzando, né singoli né associati; questi colleghi si preoccupano esclusivamente di rafforzare il grosso imprenditore.

A nome del mio Gruppo, mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo del deputato Fornale, modificato dalla formula: « a coltivatori diretti », oppure: « a coltivatori diretti singoli o associati ». Per tal modo, il mio Gruppo ha scelto ancora una volta la via del rafforzamento dell'impresa coltivatrice diretta.

FORNALE, *Relatore*. Signor Presidente, ho seguito la discussione ed ho rilevato le contraddizioni delle varie versioni; ed il mio parere è che il testo da me formulato è ancora il migliore. Insisto pertanto su di esso ed aderirei soltanto alla precisazione di coltivatore diretto, che è stata fatta nell'emendamento dell'onorevole Franzo. Ritengo opportuna questa precisazione della figura del coltivatore diretto a termini della legge n. 353 del 1949. Insisto pertanto a che sia mantenuto fermo l'articolo da me formulato.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, io mi trovo imbarazzato ad esprimere la mia opinione in quanto avevo la convinzione di poter lecitamente prevedere che questa discussione si sarebbe svolta in maniera facile e rapida. Questa mia previsione era giustificata dal fatto che sei o sette mesi fa, la Commissione decise di sospendere la discussione e di rimettere il tutto ad un Comitato ristretto che avrebbe dovuto portare qui il risultato dei suoi lavori. Con questo non voglio dire che un Comitato ristretto debba pervenire ad un risultato unanime, ma che almeno si fosse attenuto a quella che è la normale prassi in questi casi: il Comitato porta un testo o concordato all'unanimità o a maggioranza e su

di esso si discutono le eventuali modifiche proposte dalla minoranza. Qui, invece, io mi trovo di fronte ad un radicale riesame di tutto e non vi nascondo che sono imbarazzato in quanto mi ritrovo al punto di partenza del mese di ottobre e vorrei dire da un punto di partenza anche peggiorato.

L'onorevole Franzo, ad esempio, propone alcuni aggiustamenti al terzo comma dell'articolo 1 dichiarando subito dopo che è prontissimo a rinunziare ad essi, trovandosi in un secondo momento d'accordo con l'onorevole Ferrari ed in gran parte anche con Zanibelli. In queste condizioni io non so su che cosa debbo esprimere la mia opinione.

PRESIDENTE. Stavo appunto cercando di chiarire che a questo terzo comma dell'articolo 1 erano stati presentati gli emendamenti Franzo che, appunto al 3° comma, mirano a modificare la dizione « a un coltivatore diretto » in « a coltivatori diretti » ed a sopprimere le parole « o assumerne la diretta conduzione ».

È stato poi presentato, sempre al 3° comma, un emendamento Zanibelli soppressivo delle parole: « di voler concedere il fondo in affitto ad un coltivatore diretto ».

Poi vi sarebbe anche l'emendamento aggiuntivo 1-*bis* dell'onorevole Gombi; che recita:

« Nel caso in cui il proprietario intenda vendere o dare in concessione tutto o parte del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, il contratto di affitto è sciolto con decorrenza dal termine dell'annata agraria successiva alla comunicazione della disdetta, limitatamente alla parte venduta o data in concessione ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Io comincio dall'emendamento Gombi ed altri, dichiarando che non mi pare possa essere accettato. Questo concetto così drastico della risoluzione in qualunque momento frusterebbe veramente il fine della legge, se è vero, come è vero, che la legge ha come fine principale, fondamentale, quello di garantire un minimo di stabilità al conduttore. Evidentemente non si può accogliere una proposta che lascia questa conduzione alla mercé di una risoluzione che possa avvenire in qualsiasi momento.

Per quanto riguarda il caso della vendita, che è contemplato anche in questo emendamento, mi riservo di parlarne a proposito del comma successivo, dove si considera, appunto, il caso della vendita o della concessione in enfiteusi.

Io credevo che questo articolo, quando si riferiva alla concessione, intendesse riferirsi alla concessione in enfiteusi e non in affitto. Per questa parte non sono d'accordo, salvo a rivedere il problema della vendita e della concessione in enfiteusi.

PRESIDENTE. Nel terzo comma viene disciplinata una ipotesi: il contratto non viene rinnovato se il locatore dichiara di voler concedere il fondo in affitto ad un coltivatore diretto, oppure se dichiara di volerne assumere la diretta conduzione.

Se lei, onorevole Sottosegretario, per la ipotesi dell'affitto al coltivatore diretto, vuole prevedere una espressione sostitutiva, deve proporre la soppressione di questo inciso nel 3° comma, riservandosi di riprodurre la questione in sede di discussione del 4° comma.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste*. Vorrei esprimere la mia opinione sulla questione relativa alla concessione del fondo ad un coltivatore diretto.

Mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo Fornale, cioè alla formula: « ad un coltivatore diretto », non soltanto per evitare la genericità pericolosa che si avrebbe accogliendo l'emendamento Franzo, ma anche perché con la formula: « ad un coltivatore diretto », sia pure con i chiarimenti circa la definizione di coltivatore diretto, viene configurato giuridicamente un fondo tale da poter essere condotto da un coltivatore diretto. È tale fondo non potrà essere di cento ettari.

Mi sembra giusta, infatti, la osservazione formulata in questo dibattito: nel momento in cui il proprietario dichiara di affittare il suo fondo di cento ettari ad un coltivatore diretto, in quello stesso istante quel coltivatore cessa di essere un coltivatore diretto, e quindi la eccezione prevista dall'articolo non è più attuabile.

Mi sembra pertanto che la legge potrebbe interpretarsi nel senso che essa si riferisce soltanto a quei fondi di dimensioni tali da essere adeguati alla conduzione da parte di un coltivatore diretto. In tal modo, resterebbe intatto lo spirito di carattere sociale che ci induce ad andare incontro ai coltivatori diretti, nei limiti delle loro possibilità. Per questo motivo, in conclusione, sono favorevole alla formulazione contenuta nel testo del Relatore.

Per quanto si riferisce all'emendamento soppressivo della eccezione della conduzione non avrei difficoltà ad accettare tale soppressione, perché – ed anche qui mi riferisco allo spirito della legge – noi vogliamo garantire

ed assicurare a questo imprenditore un minimo di stabilità e questo minimo di stabilità può subire una deroga solo se questa è motivata ed ispirata ad una causa di carattere sociale, ad un indirizzo di politica sociale quale potrebbe essere quella di migliorare le condizioni dei coltivatori diretti ed essere loro di aiuto.

In sostanza, sarei favorevole alla soppressione di ogni deroga relativa al diritto di conduzione del proprietario.

GESSI NIVES. Desidero formulare la mia dichiarazione di voto. Io chiedo scusa se quanto dirò non si riferisce a quello che è stato ultimamente dibattutto relativamente al singolare ed al plurale. In generale, questi problemi di cui discutiamo sono stati vissuti da noi tutti e, quando sento precisare la figura di coltivatore diretto, la mia mente va a Vercelli, a Pavia ed a Verona, dove il 70 per cento degli affittuari di questa zona sono da considerarsi nel quadro degli affittuari coltivatori diretti. Vi sono delle difficoltà obiettive per questi coltivatori, difficoltà che bisogna comprendere; vi sono delle difficoltà per quelli delle risaie; ed è in queste zone più che altrove che si esercita il sottobanco, dove il contratto dura due o tre anni quando dura. C'è una situazione tipica di queste zone che il Parlamento deve conoscere per agire e rompere il ricatto e giungere finalmente ad una vera tutela contrattuale.

Questo è un tipico problema della zona, ed a tale scopo noi proponemmo i contratti associativi per una difesa di questa gente contro il concedente.

Il discorso democristiano, invece, tende alla difesa del conduttore capitalista, mentre il nostro discorso tende alla difesa ed alla stabilità di questi affittuari che rappresentano il 70 per cento di questa zona e che sono sottoposti a ricatti che è necessario far cessare.

In queste zone il « grande » ha possibilità di trovare intese e di difendersi ed è proprio per questo che noi chiediamo che in caso di rottura a subentrare sia il coltivatore diretto.

Perciò mi dichiaro contro l'emendamento soppressivo della cessione a coltivatori diretti.

MICELI. Desidero anch'io motivare il mio voto. Io penso che la questione che si sta discutendo sia una questione di grande importanza.

Il nostro emendamento aggiuntivo proposto all'articolo 1 è razionale, è radicale: anche quando il contratto è in corso può essere sciolto e si può concedere questa terra a coltivatori ed a cooperative. L'emendamento da voi proposto, invece, tende a prorogare il contratto alla scadenza ed a scioglierlo prima a favore del conduttore capitalista. Voi guardate principalmente alla conduzione tipica per grandi dimensioni, in quanto ipotizzate la sostituzione di un unico coltivatore diretto e questo, secondo noi, significa ipotizzare una cosa impossibile.

Voi avete sollevato anche il problema della scelta ed avete detto che tra l'impresa capitalista ed il coltivatore diretto preferivate quest'ultimo, ma finite col riconoscere che entrambi possono trovare posto: possono trovare posto e l'impresa capitalistica e l'impresa diretta coltivatrice, e vi riferite così ad un concetto di produttività. In sostanza, però, allo stato dei fatti, tra i due, voi preferite l'affittuario capitalista, tentando di cristallizzare la situazione che esiste in quelle campagne.

Non avendo degli argomenti validi, voi avete risfoderato l'argomento della produttività; e con questo avete pronunciato la sentenza: cristallizzazione della conduzione agraria in Italia così come è. Ma allora io mi domando: questa espansione delle aziende coltivatrice a spese di chi la facciamo? Questi soldi che date in abbondanza – e ci credo perché le statistiche vi danno ragione – in quale modo vengono impiegati? Gli effetti di questo impiego non si vedono. Io penso che tutta la questione costituisca un banco di prova per il Governo e per la maggioranza.

Un collega diceva che, a proposito della legge per il Mezzogiorno, Pastore quando fa i discorsi è un uomo di sinistra, mentre quando fa le leggi...

PRESIDENTE. La prego. L'onorevole Pastore è assente.

MICELI. Ora, dicevo che la maggioranza, in caso di proroga del contratto (perché di questo si tratta), dovrebbe per lo meno fare in modo che i coltivatori diretti, singoli o associati, se vogliono alla fine del contratto assumere in gestione l'azienda capitalistica, lo possano fare.

DE LEONARDIS. Desidero formulare una proposta. Com'è stato già sottolineato, motivo del disegno di legge in esame è quello di tutelare la conduzione diretta, anche di affittuari.

In primo luogo, il conduttore affittuario che si è impegnato con un contratto predispone non solo un piano di coltivazione, ma procede ad acquisti, organizza scorte vive o morte e fa un piano di ammortamento. Se teniamo conto dei sei anni, noi non lo poniamo in condizione di poter tranquillamente predisporre tale sua attività; pertanto, natural-

mente, il fine della presente legge rischia di essere frustrato.

È stato detto: noi dobbiamo in ogni caso favorire la proprietà coltivatrice... Ma allora dobbiamo cambiare tema! È inutile che legiferiamo, perché, in tema di coltivatori diretti, altra è la legge e altro è il momento di discussione.

È stato d'altra parte osservato: se per caso il proprietario vuol dare il fondo ai coltivatori diretti, allora la proroga non è concessa! Io mi chiedo: vogliamo camminare con i piedi sulla terra? Pensate voi davvero che un grosso proprietario vada ad impelagarsi con i coltivatori diretti, spogliandosi dell'eventuale diritto di cambiare, alla scadenza sia pure novennale, il proprietario affittuario?

A questo punto – ed ecco la mia proposta, che nasce per la considerazione di queste difficoltà ed interrogativo del dibattito – debbo richiamare l'esistenza del Comitato ristretto. Io, intervenendo a questa riunione, avevo la certezza che le proposte Fornale fossero già pacificamente accettate. Poiché ciò non è, non sarebbe più opportuno esaminare un testo sul quale in linea di massima sia intervenuto l'accordo di tutta la Commissione? Io propongo che il Comitato ristretto, se non si è ancora riunito, cominci ad elaborare un testo, che, tenendo conto anche delle risultanze della riunione odierna, incontri un più largo favore della Commissione.

STELLA. Parlo della proposta De Leonardis. Io mi dichiaro di parere diverso. Ho l'impressione che siamo andati forse al di là di quelle che erano le nostre intenzioni. In linea di massima invece eravamo d'accordo.

Nell'emendamento Fornale sono contenuti due principî. Il primo riguarda la stabilità dell'affittuario conduttore. Il secondo – sul quale si è battuta in maniera prevalente l'opposizione – è inteso a riconoscere al coltivatore diretto il diritto di subentrare, in caso di rinuncia dell'affittuario conduttore. Se cercassimo di mantenere questi due punti basilari dell'articolo, tutto il resto potrebbe venire superato. Verrebbero accolte le istanze dell'opposizione, del relatore e dei rappresentanti del Governo; la questione controversa sarebbe superata in pieno.

Se procediamo ad un rinvio, non si sa quando il problema verrà definito. D'altra parte, i tempi sono maturi.

PREARO. Parlo anch'io sulla proposta De Leonardis e dirigo queste mie considerazioni ai colleghi dell'opposizione. Noi abbiamo legiferato in materia di rapporti fra impresa e mezzadria. Abbiamo sistemato la situazione esistente fra proprietà e affittanza coltivatrice diretta con la legge del 1945. Rimaneva da regolare la situazione degli affittuari non coltivatori diretti. Riconosciamo, oppure no, l'esistenza di tale categoria? Se si, trovo inutile voler introdurre nel presente disegno di legge tutta una congerie di difficoltà. Se riconosciamo che la categoria va tutelata, riprendendo le considerazioni esposte dall'onorevole De Leonardis, trovo essenziale che la Commissione trovi un accordo al più presto.

MAGNO. Onorevole Presidente, esprimerò molto brevemente il mio pensiero in merito alla proposta De Leonardis. Effettivamente se non riusciremo a trovare un accordo su questa questione, si renderà necessario un rinvio. Prima, però, noi vorremmo fare un ulteriore sforzo per giungere ad un'intesa: noi saremmo disposti a ritirare il nostro emendamento 1-*bis*, se si lascia ferma la questione dell'affitto a coltivatori diretti. Una volta trovato un accordo su questo punto potremmo arrivare più presto ad una soluzione, in quanto, superato lo scoglio dell'articolo 1, ci resta ben poco. Noi insistiamo per il riferimento ad uno o più coltivatori diretti ed ove ciò fosse accolto ritireremmo il nostro emendamento.

FERRARI RICCARDO. Colgo questa occasione per dichiarare che desidero esprimere la mia opinione contraria al rinvio al Comitato ristretto. Siccome è stato affermato che io ho cambiato opinione, tengo in primo luogo a dichiarare che questo non risponde a verità. In secondo luogo, si è fatto riferimento alla capienza del fondo nel discutere la formulazione « ad un coltivatore diretto » o « a coltivatori diretti ». A mio avviso la questione non dipende dalla capienza del fondo, o meglio dall'ampiezza del fondo, ma dipende invece dalla costituzione della famiglia: se una famiglia è composta di due o tre membri può condurre un fondo di una certa ampiezza, mentre se è composta di 5 o 6 membri ne può condurre uno di ampiezza maggiore. Quindi, per me, la qualificazione non dipende dalla superficie del fondo, ma dipende dalla grandezza della famiglia ed è perciò che io ritengo che se si vuol fare una cosa seria si deve parlare di coltivatori diretti e non di « un coltivatore diretto ». Se così non si opera noi facciamo una disposizione che è ingiusta, immorale e non coerente con quello che è lo scopo della legge.

Ad ogni modo ripeto, sono contrario anche al Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Prima di accedere alla proposta dell'onorevole De Leonardis di rinviare la materia al Comitato ristretto, deside-

rerei conoscere dalla Commissione se ci si può accordare su una modificazione del terzo comma dell'articolo 1 di questo tenore: « salvo che il locatore dimostri di voler concedere il fondo in affitto ad uno o più coltivatori diretti singoli o associati, o dichiari di volerne assumere la diretta conduzione ». Se anche su ciò non ci siamo d'accordo, come mi sembra, allora in vista della situazione incerta e fluida e considerato che – date le perplessità – non si può concludere in breve tempo sull'articolo 1, non resta altro che accogliere la proposta De Leonardis per il rinvio ad un Comitato ristretto in maniera da poter pervenire sollecitamente all'approvazione della legge in una prossima seduta prendendo a base quanto finora è stato elaborato e discusso.

FERRARI RICCARDO. Vorrei che il Presidente mi ripetesse quali funzioni avrà il Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, il Comitato ristretto, in base anche alla discussione che si è svolta nel corso della odierna seduta e delle varie proposte che sono state formulate, deve completare il tentativo di presentare un testo concordato tra i vari membri del Comitato stesso. Ove il Comitato non riuscisse a formulare un testo concordato fra tutti i suoi membri, presenterà determinate proposte alla Commissione, la quale sarà chiamata ad approvarle.

FERRARI RICCARDO. Mi sembrava che lei avesse affermato: in base alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Ho detto: sulla base delle proposte già elaborate, quindi anche di quelle del relatore, e delle indicazioni fornite questa sera nel corso della discussione, alla quale hanno partecipato quasi tutti i membri della Commissione.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 19,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI